



## SENATO ACCADEMICO

Verbale N. 3

Adunanza del 8 MAR. 2005

Vol. X(1)

Pag. 54

dei beni culturali, con ordinamento didattico strutturato sulla tabella 13-ter dell'ODU;

viste le richieste di ammissione alla Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario da parte di studenti laureati presso questa Università in Storia e Conservazione dei beni culturali;

con voti favorevoli unanimi;

**delibera** che la laurea in Storia e Conservazione dei beni culturali, rilasciata da questa Università, è equipollente alla laurea in Conservazione dei beni culturali ai fini dell'ammissione alla Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario.

**8. Rilascio diploma originale di specializzazione per il sostegno**

Il Senato Accademico,

vista la relazione dell'Area Diritto allo Studio con la quale si chiede di esprimersi in merito all'opportunità o meno di rilasciare il diploma originale di Specializzazione per il sostegno conseguito presso questa Università dai dottori Mario Schiavone e Diana Annamaria anche in assenza della rituale conferma del diploma di maturità;

considerato che gli interessati sono iscritti nelle graduatorie degli insegnanti e, pertanto, che probabilmente in quella sede hanno dovuto presentare il titolo di che trattasi;

con voti favorevoli unanimi,

**delibera** di richiedere agli interessati di produrre i documenti attestanti il possesso del titolo in questione.

**9. Centro di documentazione e ricerca sull'archeologia dell'Africa Settentrionale – Modifica di Statuto**

Il Senato Accademico,

visto il D. R. n. 964 del 4.7.01 con cui è stato istituito il *Centro di documentazione e ricerca sull'archeologia dell'Africa Settentrionale* ed è stato emanato il relativo regolamento;

visto l'art. 7 del predetto regolamento, relativo alle modifiche di statuto;

vista la delibera del Consiglio del Centro del 9.2.05 che ha approvato la modifica degli articoli 4 e 6;

con voti favorevoli unanimi;

**delibera** di esprimere parere favorevole alla modifica degli art. 4 e 6 dello statuto del *Centro di documentazione e ricerca sull'archeologia dell'Africa Settentrionale* così come proposto dal Consiglio del Centro del 9.2.05.

**10. Regolamentazione delle procedure per l'attivazione degli accordi internazionali**

Il Senato Accademico,



## SENATO ACCADEMICO

Verbale N. 3

Adunanza del

8 MAR. 2005

Vol. XII

Pag. 55

vista la necessità di regolamentare in modo uniforme le procedure amministrative concernenti la stipula di accordi internazionali da parte dell'Ateneo, procedura attualmente caratterizzata da un approccio "caso per caso" e da duplicazioni burocratiche assolutamente non efficienti;

considerata l'importanza decisiva che tali tipi di relazioni internazionali hanno per lo sviluppo del nostro Ateneo e, dunque, l'esigenza che esse vengano al massimo semplificate e sottratte ad una serie di "riesami" e di "rivalutazioni" causa soltanto, nella migliore delle ipotesi, di spreco di tempo;

considerato il numero crescente di rapporti bilaterali proposti da docenti e ricercatori del nostro Ateneo e la necessità di rivedere buona parte di quelli esistenti per giungere laddove possibile a miglioramenti;

considerata la necessità di rendere più agili e trasparenti, oltre che rispettosi dei principi di legalità ed efficienza, gli accordi internazionali stipulati dall'Ateneo;

considerata la necessità di rispettare le attribuzioni dei Consigli di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni di competenza;

tenuto conto della proposta di riorganizzazione delle procedure inviata dal prof. Simoncini in data 10 giugno 2004 al pro-rettore prof. Luigi Lacchè e del parere favorevole di quest'ultimo;

con voti favorevoli unanimi;

**delibera** di approvare:

- A) la Riorganizzazione delle procedure per l'approvazione di accordi internazionali:

Art. 1

Ogni proposta di Accordo Bilaterale di Ateneo da attivare deve indicare perlomeno:

- a) il proponente (Docente *promoter* o persona di contatto o responsabile scientifico)
- b) il piano delle attività didattiche e/o scientifiche comuni (PADS)
- c) il piano finanziario normalmente su base triennale (PF)
- d) il testo dell'Accordo Bilaterale (AB) da sottoporre alla firma (secondo lo Schema Tipo di Accordo Internazionale Quadro ovvero secondo il modello straniero che viene sottoposto).

Art. 2

L'Accordo Bilaterale, redatto secondo lo Schema Tipo di Accordo Internazionale Quadro ovvero secondo il modello straniero che viene sottoposto alla firma, comprensivo del Piano delle attività didattiche e/o scientifiche comuni e del Piano finanziario, deve essere sottoposto al Consiglio di Facoltà, ovvero ai Consigli di Facoltà interessati, perché esprimano un parere motivato.



## SENATO ACCADEMICO

Verbale N. 3

Adunanza del 8 MAR. 2005

Vol. XII

Pag. 56

L'Accordo Bilaterale, comprensivo del Piano delle attività didattiche e/o scientifiche comuni, è sottoposto all'approvazione del Senato Accademico.

L'Accordo Bilaterale, comprensivo del Piano finanziario, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Accordo Bilaterale, comprensivo del Piano delle attività didattiche e/o scientifiche comuni e del Piano finanziario, dopo aver avuto l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, è firmato dal Rettore ovvero dal suo Delegato.

## Art. 3

Nel caso in cui l'Accordo Bilaterale sia stato approvato secondo la procedura prevista all'articolo precedente, le singole sezioni o azioni di cui esso è composto (che possono prevedere il coinvolgimento di singole Facoltà, dipartimenti o istituti, docenti o cattedre, corsi di laurea, centri di studio, studenti, dottorandi, ricercatori, etc.) vengono attivate attraverso la predisposizione di singoli Protocolli d'intesa tra i soggetti interessati, nell'ambito dell'Accordo Bilaterale di Ateneo.

I Protocolli di intesa nell'ambito degli Accordi Bilaterali di Ateneo, ove non importino variazioni dell'Accordo Bilaterale, del Piano delle attività didattiche e/o scientifiche comuni o del Piano finanziario, si intendono validamente perfezionati con il parere favorevole del Delegato di Facoltà alle Relazioni Internazionali, del Delegato di Ateneo ai Rapporti Internazionali e la firma del Rettore ovvero di suo Delegato.

## Art. 4

Allo scadere dell'Accordo Bilaterale nel caso si intenda rinnovarlo, ovvero comunque decorso il triennio dalla firma, ~~ovvero comunque decorso il triennio dalla firma,~~ ovvero ogniqualvolta occorra modificare l'Accordo Bilaterale, il Piano delle attività didattiche e/o scientifiche comuni o il Piano finanziario, la procedura da seguire è quella prevista dall'art. 2.

- B) lo Schema tipo di Accordo Internazionale Quadro (AIQ) allegato.
- C) il Piano delle attività scientifiche e/o didattiche comuni (PASD) allegato.
- D) il Piano Finanziario (PF) allegato.

**11. Dotazione ordinaria: equiparazione contratti D.M. 26.01.2001 n. 13 e D.M. 20.03.2003 n. 501 a docenti di ruolo – Richiesta parere**

Il Senato Accademico,

considerato che la dotazione di ogni Dipartimento o Istituto è commisurata al numero dei docenti e ricercatori afferenti;